



Città di Aosta

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Ville d'Aoste

Région Autonome Vallée d'Aoste

AREA A5 - RISORSE UMANE, MANIFESTAZIONI, SPORT, ATT. PROD. E ASSISTENZA LEGALE

Servizio: Servizio Attività Produttive, Aic-Imprese, Suel

Ufficio: Sportello Unico "Amico in Comune" Imprese

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
180 del 02/12/2025

OGGETTO: AREA A5 - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPORTELLO AMICO IN COMUNE IMPRESE SUEL - SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO CON RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. R.G.N. 102/2024 DEL 04/06/2024.

Proposta di deliberazione presentata dalla Giunta comunale

PREMESSO CHE:

Con ricorso del 03.03.2022 ~~Longo-Lorenzo~~ adiva il Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta al fine di veder dichiarare l'illegittimità, previa sospensione della loro efficacia esecutiva

- a) del provvedimento SUEL di rigetto, diffida all'esecuzione delle opere e chiusura negativa, nonché l'allegato provvedimento di rigetto del Comune di Aosta per la SCIA edilizia prot. n. 91/E, rif. SUEL n. 28764 del 12.11.21, istanza edilizia n. 2021/0701/L,
- b) del provvedimento di rigetto del Comune di Aosta per la SCIA commerciale, rif. SUEL n. 29754 del 18.11.21;

Ad istanza congiunta dei dirigenti dell'Area 5 e dell'Area T1, competenti per il contenzioso in argomento, il Comune di Aosta si costituiva in giudizio resistendo alle pretese avversarie;

Il TAR con sentenza n. 61/2022 r.g. 11/2022 dichiarava in parte inammissibile il ricorso introduttivo ed in parte rigettava le domande del ricorrente, condannandolo alla rifusione delle spese di giudizio così come liquidate;

Per quanto sopra, come da determina dirigenziale n. 385 del 25.05.2023 ~~Longo-Lorenzo~~ si rendeva disponibile alla corresponsione del dovuto, pari a complessivi Euro 4.377,36, di fatto incassati in data 13.07.2023;



All'esito del gravame proposto nell'interesse del ricorrente soccombente, il Consiglio di Stato con sentenza n 3845/2025 r.g. 5282/2023 pubblicata in data 06.05.2025, in riforma alla pronuncia di primo grado, annullava i provvedimenti inibitori impugnati, rilevandone la tardività;

il Consiglio di Stato, con la medesima sentenza n 3845/2025, dichiarava altresì compensate le spese per l'intero giudizio;

con delibera n 69 del 25.06.2025 il Consiglio Comunale riconosceva detto debito per le ragioni di cui in premessa, quantificandolo in Euro 4.377,36;

erroneamente nella quantificazione delle somme dovute non sono stati conteggiati il contributo unificato e gli interessi decorrenti dalla data di incasso del 13.07.2023 al tasso legale e dovuti ai sensi dell'art. 1282 c.c.

tramite i legali incaricati della difesa dell'ente, in data 10.11.2025 controparte precisava le predette voci e indicava le modalità di rifusione delle spese in argomento date da:

- 4.377,36 somma versata da controparte in data 13.07.2023;
- 812,50 somma dovuta pari alla metà del contributo unificato dei due gradi di giudizio;
- 310,00 stima degli interessi dovuti a decorrere dal 13.07.2023 e fino alla data presumibile del pagamento.

CONSIDERATO che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità; la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori e dei funzionari;
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un'incombenza necessaria, essendo imposta dall'art. 194 del TUEL per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. Civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);



La delibera è stata esaminata il _____ dalla 4^ commissione consiliare, la quale si è espressa con ____ voti favorevoli;

Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Con _____voti favorevoli su _____ consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese;

Si propone che il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

1. **DI INTEGRARE**, l'importo di Euro 4.377,36 già riconosciuto come debito fuori bilancio con la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 69/2025, dell'ulteriore somma dovuta pari alla metà del contributo unificato dei due gradi di giudizio pari ad Euro **812,50**, oltre alla stima degli interessi dovuti a decorrere dal 13.07.2023 e fino alla data presumibile del pagamento, pari a Euro **310,00** (importo totale pari a Euro 5.500,00);
2. **DI FINANZIARE** le spese di cui al punto precedente riferite al debito fuori bilancio già riconosciuto con delibera consiliare n. 69/2025, mediante prelievo dal capitolo 20011.10.0321500 Fondo rischi spese legali e imputazione al capitolo 14021.10.4418151 "Spese derivanti da sentenza";
3. **DI DEMANDARE** al competente Dirigente responsabile la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;
5. **DI DARE ATTO** che l'esigibilità è relativa all'anno 2025.



ESITO DEL PASSAGGIO IN COMMISSIONE CONSILIARE

AREA A5 - RISORSE UMANE, MANIFESTAZIONI, SPORT, ATT. PROD. E ASSISTENZA LEGALE

Ufficio: Sportello Unico "Amico in Comune" Imprese

OGGETTO: AREA A5 - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPORTELLO AMICOINCOMUNE IMPRESE SUEL - SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO CON RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO – SENTENZA N. R.G.N. 102/2024 DEL 04/06/2024.

La proposta è stata esaminata dalla 4^a Commissione Consiliare in data 09/12/2025 con il seguente esito:

Favorevoli: 6

Contrari: -

Astenuti: -

e la nomina del relatore unico: Tripodi

La Segretaria della Commissione
Claudia Cattalano